



COMUNE DI FOLGARIA

- POLIZIA LOCALE -
Tel. 0464 / 1982040 – Fax 0464 350201

C.A.P. 38064 - Via Roma, 60
codice fiscale e partita IVA 00323920223
e-mail: poliziale@comune.folgaria.tn.it
pec: comune@pec.comune.folgaria.tn.it
www.comune.folgaria.tn.it



ORDINANZA N. 44

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per incolumità pubblica - Pratica dello sci fuori pista in loc. Fondo Grande nel territorio comunale di Folgaria.

IL SINDACO

- Visto il parere di data 8 dicembre 2020 della Commissione Valanghe emesso a seguito di sopralluoghi sul posto effettuati nei giorni 5 e 8 dicembre u.s.;
- Preso atto delle copiose precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio comunale e la situazione di possibile instabilità sui pendii a causa del sovraccarico di neve accumulatasi;
- Considerato che sussiste un potenziale pericolo di distacco neve dai pendii ubicati a quota superiore alle aree boscate;
- Ritenuto necessario vietare con decorrenza immediata le attività alpinistiche e dello sci fuori pista a Fondo Grande per quanto riguarda l'area della zona pista Salizzona ed aree adiacenti;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dd. 20/12/2005 avente ad oggetto "Segnaletica che deve essere apposta alle aree sciabili attrezzate";
Visto l'art. 32 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm. ed i.

ORDINA

- Con decorrenza immediata e sino a revoca della presente, il divieto delle attività alpinistiche e dello sci fuoripista in località Fondo Grande e precisamente nell'area della pista Salizzona ed immediate adiacenze, avendo cura di darne pubblicità sull'intero territorio comunale ed in particolar modo nelle aree interessate dal divieto;
- che ai trasgressori sarà irrogata la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.200, n. 267.
- Demanda a tutte le Forze dell'ordine il controllo per l'esecuzione della presente ordinanza.
- Il divieto non opera nei confronti dei componenti delle Forze dell'ordine in servizio, nello svolgimento di controlli e verifiche, degli addetti agli impianti di risalita, del personale del Soccorso Alpino e di quanti per figura istituzionale ne hanno il diritto.
- Ai sensi dell'art. 4 l.p. 23/1992, si comunica che, avverso alla presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.R.G.A. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune di Folgaria o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale.
- agli escursionisti di consultare quotidianamente i bollettini nivo-meteorologici e di dotarsi di attrezzatura di autosoccorso (pala, ARVA e sonda).

Si ordina altresì la notifica della presente Ordinanza a: Società Carosello Ski;

Folgaria, 10 dicembre 2020



IL SINDACO
- Michael Rech -